

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
SULLA PROMOZIONE E SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, qui di seguito denominati Parti Contraenti, desiderando creare condizioni favorevoli per la realizzazione degli investimenti da parte degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

tenendo conto che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione economico-commerciale e tecnico-scientifica reciprocamente vantaggiosa, e stimoleranno l'iniziativa imprenditoriale nel settore degli investimenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con la sua legislazione, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. Questo termine indica in particolare ma non esclusivamente:
 - a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, come pegno, garanzia, ipoteca;
 - b) azioni, obbligazioni, ed altri titoli, nonché depositi ed

- altre forme di partecipazione;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio avente valore economico;
 - d) diritti di proprietà intellettuale, inclusi in particolare diritti d'autore e diritti di proprietà industriale come ad esempio diritti di brevetto, marchi commerciali, designs industriali, denominazioni commerciali, nonché know-how, segreti commerciali e avviamento commerciale;
 - e) diritti per l'esercizio di attività imprenditoriali, conferiti per legge, per contratto o sulla base di qualsiasi licenza e concessione, rilasciati in conformità con la legislazione, incluso il diritto di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di ciascuna Parte Contraente, che abbia facoltà, in conformità con la propria legislazione, di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Per "persona fisica" si intende una persona fisica che sia cittadino di una Parte Contraente, in conformità con la sua legislazione.

Per "persona giuridica" si intende una compagnia e/o una sua consociata, un'azienda, una società o qualsiasi altra entità, avente sede nel territorio di una Parte Contraente e riconosciuta come persona giuridica in conformità con la sua legislazione, indipendentemente dal fatto che la sua responsabilità sia limitata o meno.

3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, compresi in particolare profitti, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, nonché qualsiasi pagamento in natura.
4. Per "territorio" si intende:
 - il territorio della Repubblica Italiana o il territorio della Federazione Russa;
 - le zone marittime adiacenti ai limiti esterni del mare territoriale di ogni territorio sopra menzionato, sulle quali lo Stato corrispondente esercita diritti sovrani e giurisdizione in base al diritto internazionale.
5. Per "attività connessa con un investimento" si intende, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, la gestione, la manutenzione e la disponibilità di compagnie, filiali, agenzie, uffici o altre strutture destinate all'attività imprenditoriale; l'ottenimento di registrazioni, licenze, permessi e altre approvazioni, necessari per la conduzione dell'attività commerciale; l'acquisizione, l'utilizzazione e la disponibilità di qualsiasi tipo di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale, nonché la relativa protezione; l'accesso al mercato finanziario, in particolare il prestito di mezzi finanziari, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e altri titoli nonché l'acquisto di valuta straniera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attività imprenditoriali; il marketing di beni e servizi; l'approvvigionamento e la vendita sui mercati interni e internazionali delle merci, compresi materie prime, prodotti semilavorati, carburanti ed energia, e mezzi di produzione,

nonche' il loro trasporto; la diffusione di informazioni commerciali.

6. Per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relativo ad un investimento.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione reciproca degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e permetterà tali investimenti in conformità alla propria legislazione.
2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati sul proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, manterrà per essi condizioni economiche e giuridiche favorevoli e si asterrà dall'adottare provvedimenti ingiustificati e discriminatori, che possano arrecare danno alla gestione, al mantenimento, all'uso, alla cessione, alla trasformazione o alla liquidazione dell'investimento. A tali investimenti sarà assicurata la piena protezione e sicurezza.
3. In caso di reinvestimento degli utili provenienti da un investimento o d'aumento del capitale investito, tale reinvestimento o tale aumento godranno della stessa protezione e dello stesso trattamento dell'investimento iniziale.
4. Ciascuna Parte Contraente o una sua agenzia all'uopo designata può stipulare con l'investitore dell'altra Parte Contraente un accordo di investimento che regolerà gli specifici rapporti

legali connessi all'investimento dell'investitore in questione.

5. Ciascuna Parte Contraente consentirà, in conformità con la propria legislazione, agli investitori dell'altra Parte Contraente che abbiano effettuato investimenti nel proprio territorio, di impiegare personale direttivo a loro scelta indipendentemente dalla cittadinanza.
6. Ai cittadini di una Parte Contraente che sono autorizzati ad operare sul territorio dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti che rientrano nell'ambito del presente Accordo, saranno garantite condizioni appropriate per la realizzazione della loro attività professionale, in conformità con la legislazione di quest'ultima Parte Contraente.
7. Ciascuna Parte Contraente, conformemente alla propria legislazione relativa all'entrata e al soggiorno degli stranieri, permetterà ai cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgano attività lavorative connesse ad un investimento regolato dal presente Accordo, nonché ai loro familiari, di entrare nel proprio territorio, rimanervi e lasciarlo.

ARTICOLO 3

Trattamento degli investimenti

1. Il trattamento menzionato al paragrafo 2 dell'Articolo 2 del presente Accordo, sarà almeno altrettanto favorevole di quello garantito agli investimenti effettuati dagli investitori di qualsiasi Stato terzo.

2. Ciascuna Parte Contraente accorderà, in conformità con la propria legislazione, agli investimenti effettuati sul proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri investitori.

3. Il trattamento della nazione più favorita, concesso in conformità con il paragrafo 1 del presente Articolo, non sarà esteso ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà in futuro per effetto di:

- una sua partecipazione a aree di libero scambio, unioni doganali od economiche;
- accordi fra la Federazione Russa e gli Stati che costituivano l'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nel campo della cooperazione economica;
- accordi intesi ad evitare la doppia imposizione o altri accordi su questioni relative alla tassazione;
- accordi per facilitare gli scambi transfrontalieri.

4. Le disposizioni del presente Articolo saranno applicate anche alle attività connesse con un investimento.

ARTICOLO 4

Risarcimento per perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite in relazione agli investimenti da essi

effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altri conflitti armati, stati di emergenza o avvenimenti analoghi, quest'ultima Parte Contraente offrirà a tali investitori, in conformità alla propria legislazione, lo stesso trattamento previsto per i propri investitori e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di qualsiasi Paese terzo. I pagamenti, previsti a titolo di risarcimento, saranno liberamente trasferibili.

ARTICOLO 5

Esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno sottoposti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, "de jure" o "de facto", totalmente o parzialmente, a nazionalizzazione, esproprio, requisizione o a qualsiasi misura avente analoghi effetti (denominati in seguito "esproprio"), se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro tempestivo, adeguato ed effettivo risarcimento, nonché a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria e secondo le procedure stabilite dalla legge.
2. Il risarcimento previsto nel paragrafo 1 del presente Articolo sarà equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato, alla data immediatamente precedente la data in cui l'esproprio sia stato effettuato o in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata ufficialmente.
Nel caso in cui oggetto di esproprio sia una società mista,

costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento spettante all'investitore dell'altra Parte Contraente verrà calcolato tenendo conto della quota di partecipazione di tale investitore nella società mista, in conformità con i documenti costitutivi di quest'ultima.

3. Il risarcimento sarà pagato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dalla data in cui è stato definito l'ammontare del risarcimento. Al risarcimento si aggiungeranno gli interessi dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento, calcolati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla banca centrale della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.
4. Il risarcimento sarà pagato in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato applicabile alla data immediatamente precedente la data in cui l'esproprio sia stato effettuato o in cui la decisione di esproprio sia stata ufficialmente annunciata. Tale risarcimento sarà liberamente trasferibile.
5. Tenuto conto delle disposizioni dell'Articolo 9 del presente Accordo, l'investitore di una delle due Parti Contraenti che denunci che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato, avrà diritto ad un tempestivo esame di tale denuncia da parte delle competenti Autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio ed ogni relativo risarcimento siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonché al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.

6. Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno anche a ogni tipo di utile, e, in caso di liquidazione dell'investimento, ai proventi da essa derivanti spettanti all'investitore.

ARTICOLO 6

Trasferimento di fondi connessi con gli investimenti

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantisce che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire senza impedimenti all'estero:
- a) capitale iniziale e quote aggiuntive per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
 - b) qualsiasi reddito;
 - c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;
 - d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento;
 - e) remunerazioni e altre indennità percepite da cittadini dell'altra Parte Contraente per impieghi retribuiti e servizi forniti nell'attuazione di un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalla propria legislazione.
2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, il trattamento della nazione più favorita.

ARTICOLO 7

Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente o una istituzione da lei designata abbia concesso una garanzia contro rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, quest'ultima Parte Contraente riconoscerà la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente.
2. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o all'istituzione da lei designata in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Modalità di trasferimento dei fondi

Il trasferimento dei fondi di cui agli Articoli 4, 6 e 7 del presente Accordo verrà effettuato senza indebito ritardo, dopo che l'investitore avrà adempiuto a tutti gli obblighi fiscali in conformità con le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento. Tale trasferimento sarà effettuato in valuta convertibile.

La conversione in valuta convertibile degli importi da trasferire sarà effettuata al tasso di cambio di mercato

applicabile alla data della richiesta dell'investitore; ove cio' non fosse possibile, al tasso di cambio applicabile alla data concordata fra l'istituto bancario e l'investitore.

ARTICOLO 9

Composizione di controversie tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente, in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Qualora tale controversia non sia stata risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, essa può essere sottoposta, a scelta dell'investitore, all'esame di:
 - un Tribunale competente o un Tribunale Arbitrale della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento;
 - un Tribunale Arbitrale ad hoc, costituito in conformità con il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);
 - qualsiasi altro foro arbitrale internazionale concordato dalle parti in causa.
3. Nel caso in cui la controversia sia stata sottoposta al Tribunale Arbitrale previsto al punto 2. b) del presente

Articolo, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri;
 - il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma agirà in qualità di competente autorità preposta alla nomina;
 - sede dell'arbitrato sarà Stoccolma salvo diverso accordo tra le parti in causa;
 - il Tribunale Arbitrale deciderà sulla base delle disposizioni del presente Accordo nonché dei principi di diritto internazionale comunemente riconosciuti.
4. Nel caso in cui sia stato concluso un accordo di investimento, verranno applicate le procedure di regolamento delle controversie previste in detto accordo:

ARTICOLO 10

Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovrà essere, per quanto possibile, composta amichevolmente per via diplomatica.
2. Nel caso in cui la controversia non sia stata composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, essa verrà sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente:
entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. In seguito questi due membri eleggeranno un cittadino di uno Stato terzo, che svolgerà le funzioni di Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non sono ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di diverse intese, richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile procedere alla nomina, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte.

Nel caso in cui anche il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi altro motivo, non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti. Le sue decisioni saranno vincolanti per entrambe le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese connesse con l'attività del membro del Tribunale da lei designato e quelle

per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per l'attività del Presidente e le altre spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure autonomamente.

ARTICOLO 11

Applicazione dell'Accordo

Il presente Accordo verrà applicato a tutti gli investimenti realizzati dagli investitori di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente a partire dal 10 febbraio 1947.

ARTICOLO 12

Applicazione di disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.
2. Qualora il trattamento riservato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità con la sua legislazione oppure sulla base di un accordo di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore dell'Accordo

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica scritta che confermi l'avvenuto espletamento di tutte le procedure nazionali da parte delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 14


Durata e scadenza dell'Accordo

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per quindici anni a partire dalla data del completamento delle procedure di cui all'Articolo 13 del presente Accordo e resterà in vigore per ulteriori periodi di cinque anni, fino a che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto almeno un anno prima della scadenza del periodo di validità corrispondente. /
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori dieci anni a partire da tali date.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai propri Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 9 aprile 1996, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica italiana



Per il Governo della
Federazione Russa

